

STATUTO

OCCHIO DEL RICICLONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PREGNANA MILANESE MI VIA
BERGAMO 9A

Numero REA: MI - 2108938

Codice fiscale: 08692201000

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto della Società cooperativa sociale	
	di tipo b denominata	
	"Occhio Del Riciclone - Società Cooperativa Sociale Onlus"	
	regolata dalle norme della S.r.l.	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1. È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede	
	nel comune di Pregnana Milanese, la Società cooperativa so-	
	ciale di tipo b) denominata "Occhio Del Riciclone - Società	
	Cooperativa Sociale Onlus" .	
	1.2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello	
	stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che	
	è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio	
	del registro delle imprese.	
	1.3. Il trasferimento della sede in altro Comune è di compe-	
	tenza dell'assemblea dei soci.	
	1.4. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia	
	che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agen-	
	zie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	1.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo	
	VI Capo I del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo-	

	perazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul-	
	le società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa	
	di utilità sociale, a sensi dell'art. 10, co. 8, del d. lgs.	
	460/97, e successive modifiche ed inoltre risultano ad essa	
	applicabili le disposizioni della legge 106/2016 e successi-	
	ve modifiche previste anche dai decreti attuativi emanandi.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, e si propone di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciali dei cittadini mediante lo svolgimento di attività di-	
	verse, agricole, industriali, commerciali o di servizi fina-	
	lizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,	
	di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.	
	La Cooperativa, opera senza scopo di lucro, ispirandosi ai	
	valori della mutualità e solidarietà senza fini di lucro di	
	cui alla legge 381/91, con particolare riferimento ai princi-	
	pi e indirizzi umanitari del "Movimento internazionale HUMA-	

	NA <i>People To People</i> ” a sostegno dei popoli svantaggiati nel	
	sud del mondo. Inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestio-	
	ne in forma associata, continuità di occupazione lavorativa	
	e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa nell’ambito delle proprie attività propone la	
	valorizzazione della natura e dell’ambiente, e nello specifi-	
	co per promuovere il riuso dei materiali post-consumo quale	
	condizione più ecologica per ridurre e prevenire la produ-	
	zione dei rifiuti solidi urbani, nonché la promozione di set-	
	tori di economia popolare che per storia e struttura sono in	
	grado di riutilizzare e recuperare scarti di materiale.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, suc-	
	cessivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazio-	
	ne vigente, compreso il rapporto di associazione in parteci-	
	pazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento del-	
	lo scopo sociale.	
	La Cooperativa ha la facoltà di iscriversi a organizzazioni	

	di rappresentanza e assistenza delle cooperative e delle im-	
	prese sociali Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come ogget-	
	to quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in pro-	
	prio o con terzi:	
	progettazione, programmazione e realizzazione di iniziative	
	produttive, di servizi commerciali al fine di consentire	
	l'immissione nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate	
	che altrimenti non avrebbero nessun'altra opportunità, quin-	
	di la cooperativa, anche tramite soci - lavoratori o lavora-	
	tori dipendenti portatori di qualsiasi tipo di handicap, e-	
	marginati, a disagio ecc., potrà attivare direttamente, in	
	convenzione, o in appalto le seguenti iniziative, a titolo e-	
	semplificativo e non esaustivo:	
	1. trasporto merci in proprio e per conto terzi; trasporto ri-	
	fiuti per conto terzi; stoccaggio merce propria o di terzi;	
	sgombrò locali privati o pubblici; selezione in categorie o-	
	mogenee della merce in ingresso; facchinaggio e tutte le at-	
	tività preliminari e da complemento al facchinaggio stesso	
	compreso: legatura, pesatura, accatastamento, disaccatasta-	
	mento, imballaggio, presa in consegna, recapito in loco,	
	ecc.;	

	2.1a raccolta , riutilizzo, recupero e riciclo dei vestiti u-	
	sati anche tramite soggetti autorizzati;	
	3. la raccolta degli beni usati e scarti , ed il successivo	
	smistamento degli stessi per tipologia, in modo da favorire	
	il loro riutilizzo.	
	4. Ideazione e realizzazione di modelli originali di capi di	
	abbigliamento, costumi teatrali, accessori moda e design ed	
	in generale manufatti ricavati principalmente da materiali	
	di scarto;	
	5. distribuzione, vendita e noleggio di capi di abbigliamen-	
	to, costumi teatrali, accessori moda e design ed in generale	
	manufatti ricavati principalmente da materiali di scarto;	
	6. Distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico,	
	culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulga-	
	zione;	
	7. Svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazio-	
	ne di terzi, seminari, assemblee, incontri, corsi di specia-	
	lizzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio,	
	dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti	
	lo scopo sociale;	
	8.1a promozione , la distribuzione e la commercializzazione	
	dei prodotti e dei servizi inerenti l'attività sociale;	
	9. Attività nel campo della riduzione e della prevenzione	
	della produzione dei rifiuti , promuovendo la cultura e la	
	pratica del riuso volta a trasformare materiale destinato a	

	divenire un rifiuto in una potenziale materia prima seconda	
	da avviare a successiva lavorazione.	
	10. promozione di eventi, iniziative, e buone pratiche lega-	
	te alla riduzione ed alla prevenzione della produzione di ri-	
	fiuti ed, in generale, delle tematiche dell'Altra Economia;	
	11. realizzazione di campagne di sensibilizzazione, di comu-	
	nicazione, di immagine e di marketing legate alla riduzione	
	ed alla prevenzione della produzione di rifiuti ed, in gene-	
	rale, delle tematiche dell'Altra Economia;	
	In generale la Cooperativa è un luogo di ricerca che speri-	
	menta ogni possibile combinazione di formule nuove per riuti-	
	lizzare scarti e per promuovere e diffondere la pratica del	
	riutilizzo dei materiali e degli stili di vita sostenibili.	
	a) ricerca e progettazione nel campo della gestione dei ri-	
	fiuti;	
	b) formazione inerente ai vari aspetti della gestione dei ri-	
	fiuti;	
	c) educazione ambientale con l'obiettivo di sviluppare una	
	corretta concezione del valore degli scarti;	
	d) ideazione, produzione e divulgazione di materiale di comu-	
	nicazione inerente alla gestione dei rifiuti e alla cultura	
	del riuso;	
	e) gestione di impianti di prevenzione, smistamento e tratta-	
	mento dei rifiuti citati;	
	12. servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti sia pub-	

	blici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni, le	
	strade; pulizia magazzini e piazzali, di manutenzione di ver-	
	de pubblico o privato; lavori di impiantistica e messa in si-	
	curezza civile e industriale; ristrutturazioni e manutenzio-	
	ni edili;	
	13. progetti/percorsi di formazione personalizzati di svilup-	
	po ed inserimento lavorativo; promuovere l'addestramento e	
	la specializzazione della manodopera, provvedendo anche alla	
	realizzazione di appositi corsi di formazione professionale;	
	ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o pro-	
	grammi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di im-	
	prenditorialità, con particolare riguardo per le persone a	
	disagio, emarginate e svantaggiate; la programmazione e rea-	
	lizzazione di formazione e, in particolare, il concorso a po-	
	tenziare, tramite la formazione, le capacità tecni-	
	co-professionali dei soci della cooperativa, tecnici, diri-	
	genti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e di occupazio-	
	ne, dei lavoratori in mobilità, cassa integrati, disoccupati	
	e comunque di lavoratori interessati a processi di riqualifi-	
	cazione e di riconversione.	
	14. servizi per gestione biblioteche, cineteche, musei,	
	strutture monumentali di interesse culturale, artistico, sto-	
	rico, servizi culturali in genere e per organizzare mostre,	
	mercati, meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e	
	gestione di attività turistiche, sportive e del tempo libero;	

	15. La cooperativa può conseguire i propri scopi sia con at-	
	tività proprie che con la promozione, la collaborazione e/o	
	partecipazione in altri enti.	
	Inoltre, unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale,	
	nei limiti e con le condizioni di legge e regolamenti vigen-	
	ti tempo per tempo, la cooperativa potrà compiere tutte le o-	
	perazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei	
	confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saran-	
	no ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili,	
	quindi:	
	- Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra ga-	
	ranzia sotto qualsiasi forma per facilitarne l'ottenimento	
	del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	- assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese,	
	anche consortili, che svolgano attività analoghe, accessorie	
	o comunque connesse alla propria attività sociale, certamen-	
	te, a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato;	
	- Curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed im-	
	mobili (diversi d quelli a destinazione abitativa), ritenuti	
	necessari o utili per il raggiungimento dello scopo sociale	
	e, in particolare, idonei a ospitare tutte le iniziative e	
	le attività di cui al presente oggetto sociale sia se svolte	
	direttamente sia se svolte da organismi che possano essere	
	soci della cooperativa; istituire e gestire strutture, stabi-	

	limenti e impianti necessari all'espletamento delle attività	
	statutarie;	
	- Svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed	
	in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate.	
	Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di eserci-	
	zio di professioni riservate per il cui esercizio è richie-	
	sta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	- La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette	
	da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente an-	
	che in A.T.I., o con qualsiasi tipo di raggruppamento, per	
	lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provin-	
	cia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pubblici o	
	Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	- La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e ne-	
	gozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il po-	
	tenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	- La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	

	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	e che siano in possesso dei seguenti requisiti:	
	a) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;	
	b) soci lavoratori;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	Possono, altresì, esser soci, ove siano presenti i presupposti richiesti dalla legge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nonché As-	

	sociazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio imprese in effettiva concorrenza, o partecipano o so-	
	no dipendenti in società che, secondo la valutazione dell'Or-	
	gano amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa, tranne esplicita	
	autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione del-	
	la cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici	
	e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa non prevede di istituire categorie speciale	
	di soci.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	

	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	d) L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Or-	
	gano amministrativo, specificando:	
	- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codi-	
	ce fiscale, la residenza,	
	l'eventuale domicilio, la cittadinanza;	
	- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per	
	l'ammissione;	
	- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone	
	di sottoscrivere;	
	- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale	
	regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali competenti;	
	- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-	
	scritto;	
	- le quote da sottoscrivere;	
	e allegando:	
	- copia del documento d'identità;	
	- stato di famiglia anche a mezzo autocertificazione	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazio-	
	ni:	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompatibi-	
	lità, delibera sulla domanda secondo criteri non discrimina-	
	tori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed	
	è annotata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante	
	socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Tra-	
	scorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione,	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibe-	
	ra di ammissione diventa inefficace.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	

	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nel-	
	la nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) Senza espresso assenso dell'organo amministrativo i soci	
	non possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperati-	
	ve che perseguano identici scopi sociali ed implicino un'at-	
	tività concorrente, né possono prestare lavoro subordinato o	
	collaborazione o ricoprire la carica di consiglio di ammini-	
	strazione, a favore di imprese aventi oggetto analogo o affi-	
	ne a quello della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	

	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scio-	
	glimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non	
	può essere parziale.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) che non rispetti le regole del presente statuto.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, en-	
	tro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	

	cessivi art. 39 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regola-	
	mento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge	
	142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'at-	
	tività di volontariato presso la cooperativa così come me-	
	glio specificato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deli-	

	berazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso im-	
	prese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	
	li quali notevoli inadempimenti;	
	h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo inde-	
	gno di appartenere alla cooperativa;	
	i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pe-	
	na che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubbli-	
	ci uffici, per fallimento del socio.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 39 e	

	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demanda-	
	te alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	art. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe-	
	na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li-	
	quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamen-	
	te al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai su-	
	periore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dal-	
	la data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel qua-	

	le lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento del-	
	la prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	

	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili del valore di euro 500 (cinque-	
	cento). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di	
	quote pari a dieci.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci,	
	le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
	tivo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio avrà diritto alla liquidazione della quota	
	al valore nominale.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	

	nicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato-	
	ri sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci operatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibe-	
	ra di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge	
	e il numero di voti da essi portati.	
	Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale socia-	

	le a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	

	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquiren-	
	te e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	

	Il trasferimento è soggetto al gradimento del consiglio di	
	amministrazione. Il provvedimento che concede o nega l'auto-	
	rizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della richiesta.	
	A seguito del suddetto provvedimento autorizzativo, il socio	
	è libero di trasferire la propria partecipazione e la So-	
	cietà deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che ab-	
	bia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora ven-	
	ga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	
	la Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella rela-	
	zione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	Art. 24 (Ristorni)	
	Non sono previsti ristorni ai soci in nessuna forma, salvo per disposizioni obbligatorie di legge.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A/R, e-mail o PEC all'indirizzo (postale o e-mail) comunicato dal socio, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	

	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-	
	tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori ed i Sindaci sono presenti o informati della riunio-	
	ne e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui	
	al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presiden-	
	te del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'at-	
	to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	

	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione;	
	11) fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al preceden-	
	te punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammi-	
	nistratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen-	
	za ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	

	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti disloca-	
	ti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collega-	
	ti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e	
	i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	

	– sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivoca-	
	bilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno;	
	– vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve	
	ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della so-	
	cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assen-	
	za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'As-	

	semblea dei soci al momento della nomina, da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabi-	
	le da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei so-	
	ci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazio-	
	ne è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone in-	
	dicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, eleg-	
	ge, tra i propri componenti il Presidente e il Vi-	
	ce-Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati	
	tramite atto costitutivo.	
	Gli amministratori durano in carica 3 anni o per un periodo	
	inferiore determinato dai soci al momento della nomina, sono	
	rieleggibili, possono essere cooptati e sono tenuti al divie-	
	to di concorrenza, salva espressa autorizzazione dei soci.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i pote-	
	ri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperati-	
	va, che non siano espressamente dalla legge riservati all'As-	
	semblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione	
	e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esem-	
	plificativo, al Consiglio di amministrazione spetta, pertan-	
	to, fra l'altro:	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei	
	soci;	

	- redigere i bilanci di esercizio;	
	- compilare eventuali regolamenti e procedure interne;	
	- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, concludere contratti di collaborazione con aziende sotto qualsiasi forma;	
	- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;	
	- trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso comune;	
	- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza;	
	- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;	
	- concedere, postergare o cancellare ipoteche;	

	- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e	
	rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdiziona-	
	li, come meglio previsto nel successivo art. 25;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fisca-	
	li obbligatori e sussidiari.	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge o dal presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incido-	
	no sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrati-	
	vo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e prov-	
	vedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie	
	iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	

	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 3 giorni prima dell'adunan-	
	za. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quan-	
	do vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in cari-	
	ca.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è am-	
	nesso il voto di rappresentanza. Il Presidente, per la reda-	
	zione del verbale della riunione, nomina un segretario che	
	può essere estraneo al consiglio.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione ap-	
	provata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previ-	
	sti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza	
	resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori e ai membri del Comitato esecutivo.	
	Spetta all'Organo amministrativo, determinare il compenso do-	

	vuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	La legale rappresentanza della Cooperativa spetta congiunta-	
	mente a due membri del Consiglio di Amministrazione, di cui	
	uno è necessariamente il Presidente; in caso di assenza o di	
	impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre mem-	
	bri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Se la legge lo prevede può essere anche un sindaco unico e/o	
	revisore legale.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assem-	
	blea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	

	ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti	
	ti nel Registro istituito presso il Ministero della Giusti-	
	zia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero, le parti convengono che tutte le controver-	
	sie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statu-	
	to, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere	
	oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazio-	
	ne, come ad esempio quelle:	
	a) insorgenti tra soci o tra soci e Società, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) sollevate da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei	
	loro confronti.	
	La conciliazione sarà effettuata in base alla procedura pre-	
	vista dalla Camera di Commercio territorialmente competente	
	con riferimento alla sede della società, in vigore alla data	
	in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppu-	
	re, in base alla procedura di altro organismo di conciliazio-	
	ne iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministe-	
	ro della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta	
	delle parti.	

	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in-	
	terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normati-	
	va vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disci-	
	plinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi	

	i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'as-	
	semblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riser-	
	ve)	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coope-	
	ratori sia durante la vita della società che al suo sciogli-	
	mento.	
	E' fatto divieto di distribuire dividendi in misura superio-	
	re all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumen-	
	tato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente	
	versato.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili del presente articolo, di devoluzione del	
	patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione ex art.41, sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservati.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative sociali previ-	
	ste dalla legge 381/91.	

40 di 41

41 di 41